



## Comune di San Vittore Olona

CAP. 20028 - Piazza Europa 23, San Vittore Olona (MI) - Tel. 0331/488.911 - Fax 0331/51.94.28  
E-mail: [comune.sanvittoreolona@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.sanvittoreolona@pec.regione.lombardia.it)

San Vittore Olona, Venerdì 13 Agosto 2010

Prot. N. 8248/2010

Ordinanza n.º 24

del Ven 13/08/2010

Oggetto:

**Ordinanza sindacale per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, articolo 54 comma 4 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; contrasto ai comportamenti di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato che ne comportano scadimento, ex D.M. 5 agosto 2008, nelle zone urbane;**

### IL SINDACO

Premesso che:

- Dai rapporti della Polizia Locale, agli atti, e dalle segnalazioni dei cittadini è emersa una situazione di compromissione delle comuni regole di vita civile, tali da comportare lo scadimento della qualità urbana e minacciare seriamente il patrimonio pubblico, oggetto di degrado, dato che alcuni avventori utilizzano lo stesso senza rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni;
- I luoghi pubblici sono interessati da fatti e comportamenti che spesso si pongono in contrasto con il diritto al riposo, la tutela dell'igiene pubblica, della salute dei cittadini e, più in generale, con il rispetto del decoro della città;
- I comportamenti inosservanti e irrispettosi delle regole sul decoro e sul rispetto degli spazi comuni, per i quali i cittadini lamentano disagi anche sotto l'aspetto igienico-sanitario, spesso degenerano in fenomeni di vero e proprio vandalismo, con atteggiamenti vessatori, intimidatori e persecutori nei confronti di terzi utenti dei luoghi pubblici (parco, cimitero, poste...);
- I comportamenti sopra descritti sono spesso tenuti da aggregazioni di giovani, anche molto numerose, abitualmente riunite in un medesimo luogo e che manifestano un'aggressività di gruppo, mediante azioni di vandalismo o intralcio all'ordinata convivenza urbana;
- Tali episodi si verificano in particolare nelle aree verdi cittadine e nelle immediate adiacenze del Cimitero comunale, dove insistono fenomeni di bivaccamento e occupazione da parte di gruppi di persone, che oltre a disturbare, abbandonano rifiuti di ogni genere, rendendone pericoloso o difficoltoso l'accesso;

dato atto che:

- Le azioni da porre in campo devono essere proporzionate al fine che s'intende realizzare e conformi ai limiti dell'esercizio del potere sancito dalla normativa vigente;
- Il fine da realizzare consiste nell'attivazione di misure durevoli e stabili per il contenimento di situazioni che comportano il



danneggiamento del patrimonio pubblico o impedimento della libera fruibilità dei luoghi con scadimento della qualità urbana. Appare quindi doveroso adottare strumenti autoritativi per contrastare l'abitudine di bivaccare e/o giocare rumorosamente nei parcheggi e luoghi indicati, apporre scritte o elementi commemorativi sugli edifici pubblici, ecc.;

- La mancata adozione di misure di salvaguardia rischia di far degenerare le condizioni di vivibilità dell'intera area comunale;

considerato:

- Che le condotte sopra descritte costituiscono pregiudizio per i diritti altrui, favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza e di possibili episodi criminosi, anche attinenti lo spaccio di sostanze stupefacenti o l'abuso di bevande alcoliche, e possono inoltre determinare lesione dei diritti fondamentali dell'individuo, quali la salute, la quiete, l'incolumità e la sicurezza personali;
- Che è compito prioritario dell'Amministrazione comunale prevenire e contrastare le situazioni di degrado attuando una politica rivolta a migliorare la percezione della sicurezza urbana nell'ambito cittadino;

ritenuto di:

- sviluppare misure di salvaguardia per evitare grave pericolo alla sicurezza urbana;

rilevato:

- Sussistente l'interesse pubblico all'emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni sopra descritti, così da ricondurre l'utilizzo di spazi pubblici o aperti al pubblico alle regole di civile convivenza;

Visto l'articolo 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 *bis* del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 *bis* della Legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni di cui al presente capo;

comunicata:

- giusta trasmissione mediante lettera raccomandata A/R inviata il Venerdì 13 Agosto 2010, anticipata mezzo fax (02.77.58.41.17) in data Giovedì 12 Agosto 2010, la presente ordinanza al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in relazione agli obblighi di cui al comma 4 dell'articolo 54 del D.lgs. 267/2000;

in forza dei poteri attribuiti dal comma 4 dell'articolo 54 del D.lgs. 267/2000 e considerate le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.M. 5 agosto 2008



## ORDINA

Che tutti gli spazi pubblici o di uso pubblico del territorio comunale siano utilizzati secondo modalità tali da non comprometterne il decoro, le condizioni igienico-sanitarie, la pubblica vivibilità e la fruizione da parte dei soggetti legittimati ad accedervi.

Pertanto,

## VIETA

- a) di imbrattare, deteriorare, distruggere, anche solo in parte, manomettere i beni e gli edifici pubblici o ad uso pubblico nonché tutti i comportamenti lesivi dell'integrità estetica degli stessi;
- b) di tenere comportamenti, quali schiamazzi, attivazione di musica ad alto volume, grida, manifestazioni di scherno verso i divieti pubblici, giochi rumorosi o violenti, disturbo degli utenti e/o molestie, anche se con grida e risate, quando non consoni o non adeguati alla dignità e al rispetto dei luoghi e dei terzi;
- c) l'ingombro dei luoghi pubblici, compresi i marciapiedi e gli ingressi del Cimitero e dei Parchi, sostando in gruppo, collocandovi o permettendovi la permanenza di animali, veicoli e cose, in modo tale da indurre, obbligare o costringere, eventuali altri fruitori dei medesimi luoghi a deviazioni, spostamenti o condotte non ordinarie;
- d) di spargere anche accidentalmente materiali, sostanze, residui o frammenti di qualsiasi natura;
- e) di sputare;
- f) il bivaccamento o l'accampamento;
- g) il deposito o l'ammassamento di beni o materiali che per quantità, caratteristiche qualitative e tipologia del deposito possano creare degrado, anche se non ancora rilevante agli effetti igienico sanitari;
- h) la dispersione di residui o involucri o contenitori di cibi e bevande di qualsiasi genere;
- i) il consumo di bevande alcoliche all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici, ad esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione regolarmente autorizzati;

Il Servizio Polizia Locale del Comune provvede ad avviare le procedure per l'attivazione di sistemi di videosorveglianza ed il Servizio afferente all'Area Tecnica provvede a garantire l'illuminazione straordinaria di alcuni siti particolari, per evitare che, nel buio della notte, possano registrarsi fattori occulti di danneggiamento.



## AVVERTE

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, che la violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 1 della presente Ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo compreso da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla data della contestazione/notificazione, ai sensi del comma 1 art. 16 della L. 689 del 24.11.1981.

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti o a cessare immediatamente la condotta illecita perpetrata. L'inottemperanza della presente Ordinanza, nonché dell'ordine di ripristino impartito dagli organi preposti, verrà perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

I beni strumentali alle citate attività sono oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca ai sensi degli artt. 19 - 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge. Le immagini estratte dalla videosorveglianza dei luoghi potranno costituire documentazione probatoria, ex art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per l'applicazione delle sanzioni amministrative e per l'identificazione dei trasgressori.

Le cose ritrovate costituenti rifiuto e non rimosse dal trasgressore verranno rimosse d'ufficio, a spese del trasgressore.

## MANDA

Al Prefetto della Provincia di Milano per il coordinamento delle forze di polizia in ordine alle competenze di prevenzione e controllo per il completamento integrato delle misure di sicurezza urbana;

Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale per l'organizzazione di un'adeguata attività di controllo dei luoghi oggetto della presente ordinanza;

Al Segretario generale dell'Ente per il completamento delle procedure di pubblicazione e notifica agli interessati ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio.

## COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa immediatamente efficace con l'affissione all'Albo Pretorio.

Verrà data diffusione dell'Ordinanza alla cittadinanza, anche predisponendo cartellonistica da apporre nei luoghi pubblici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune, o in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

San Vittore Olona,  
Casa Comunale, Venerdì 13 Agosto 2010



Il Vice Sindaco  
( **Marco ZERBONI** )